



COMUNICATO STAMPA

Roma 19 maggio 2003

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 19 maggio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo ASSOCIAZIONE CAPOTERRA 2000** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Capoterra 2000/Ichnos Calcetto Sassari del 21.2.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 37 del 3.4.2003)

- 2) “ **POL. SABAZIA CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 15.2.2007 inflitta al calciatore Mannina Giovanni Antonio – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

- 3) “ **U.S. CASARANO** **RESPINTO**
(avverso la squalifica del campo di giuoco per n. 4 gare e Inibizione fino 31.12.2003 inflitta al Sig. Aretano Giovanni - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 137 dell'11.4.2003)

- 4) “ **S.S. ROGGIANO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso decisioni merito gara Roggiano/San Lorenzo del Vallo del 6.4.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 5.5.2003)

- 5) **Reclamo S.S. PROMO POTENZA** **ACCOLTO**, annulla, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito.
(avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare in ordine alla squalifica del tesserato Capobianco Pasquale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)
- 6) “ **S.S. LAZIO** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riducendosi le sanzioni inflitte dai primi giudici al Prof. Cinquini alla sola ammonizione ed ad € 1.000,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta alla S.S. Lazio
(avverso le sanzioni dell'ammonizione e dell'ammenda di €2.000,00 al Prof. Cinquini Oreste, nonché avverso l'ammenda di € 2.000,00 ad essa reclamante , inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 312 del 24.4.2003)
- 7) “ **A.C. EUR COOP** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Leonessa/Eur Coop del 16.3.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 75 del 2.5.2003)
- 8) “ **calciatore MICHELINI MAURIZIO** **RESPINTO**
(avverso decisioni Commissione Tesseramenti – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 25/D Riunione del 20.3.2003)
- 9) “ **S.S. NUOVA ACRI** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso decisioni merito gara Nuova Acri/Rende Centro Storico del 23.2.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 5.5.2003)

Roma 19 maggio 2003

